



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

18 luglio 2025

Info/117.25/RIFIUTI NAVI/GIURISPRUDENZA: Competenza esclusiva autorità portuale

RIFIUTI NAVI - GIURISPRUDENZA
COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'AUTORITA' PORTUALE
DECISIONI DEI COMUNI NON VINCOLANTI

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4133 del 14 maggio 2025, ha stabilito che **le Autorità Portuali non sono tenute a coinvolgere i Sindaci nell'adozione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi**, e che tali piani possono anche non essere allineati con i regolamenti comunali in materia, affermando la specialità della disciplina.

Nel dettaglio la Sentenza afferma l'importante concetto che la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti è regolata da una normativa specifica (Dlgs 152/2006 e Dlgs 182/2003) che attribuisce competenze esclusive all'Autorità Portuale, la decisione sottolinea quindi la natura speciale della disciplina dei rifiuti in ambito portuale, dove **l'Autorità Portuale agisce come ente competente esclusivo per l'elaborazione dei piani, e i Comuni vengono solo sentiti ma non è vincolata alle decisioni degli Enti locali.**

La sentenza ha respinto pertanto un ricorso contro un piano rifiuti portuale che classificava i rifiuti in porto come "assimilabili agli urbani", mentre il regolamento comunale li considerava "speciali non pericolosi".

In sostanza, il Consiglio di Stato ha chiarito che la normativa sui rifiuti portuali non prevede un obbligo di coerenza con i regolamenti comunali, confermando l'autonomia decisionale dell'Autorità Portuale in materia.

Per gli interessati si allega il testo del dispositivo della sentenza.